1868

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Nº 235

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato cent. 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	*Semestre*	*Trimestre*
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno . .		»	46	24	13
Svizzera.		»	58	31	17
Roma *(franco ai confini)*		»	52	27	15

FIRENZE, Sabato 29 Agosto

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	*Semestre*	*Trimestre*
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germ.		»	112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il numero 4544 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. È approvata colle modificazioni risultanti dall'allegato *A* l'annessa convenzione stipulata a Firenze in data delli 25 luglio 1868, tra

Il ministro delle finanze, da una parte; e

Il signor Domenico Balduino, quale rappresentante della Società generale di credito mobiliare italiano per sè ed in nome degli altri stabilimenti italiani di credito, banchieri e capitalisti suoi cointeressati, ed i signori Giacomo Stern ed Edmondo Joubert, tanto in nome proprio che quali delegati di A. J. Stern e compagni, Stern Brothers di Londra, Jacob S. H. Stern di Francoforte, Antonio Schnapper e bar. Samuele de Haber, dall'altra parte;

Avente per oggetto la costituzione d'una Regìa cointeressata per l'esercizio della privativa dei tabacchi, e l'anticipazione di 180 milioni di lire effettive alle Finanze dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 24 agosto 1868.

VITTORIO EMANUELE.

L. G. CAMBRAY DIGNY.

CONVENZIONE
(25 luglio)

fra S. E. il sig. conte Luigi Guglielmo Cambray-Digny, senatore del Regno, ministro delle finanze del Regno d'Italia, da una parte; dall'altra, la Società generale di Credito mobiliare italiano, per sè ed a nome degli altri Stabilimenti italiani di credito, banchieri e capitalisti suoi cointeressati, e i signori Giacomo Stern e Edmondo Joubert, tanto in proprio nome, che quali delegati dei signori A. J. Stern e C., Antonio Schnapper e barone Samuele de Haber, rappresentanti il gruppo dei loro cointeressati a Parigi, ed il sig. Giacomo Stern in nome e quale rappresentante delle sue case di Londra Stern Brothers e di Francoforte Jacob S. H. Stern.

L'anno mille ottocento sessantotto, addì 25 luglio, in Firenze.

Tra le suddette parti è stato convenuto quanto segue:

Art. 1. La Società generale di Credito mobiliare italiano, per sè ed a nome degli altri stabilimenti italiani di credito, banchieri e capitalisti suoi cointeressati, ed i signori

Giacomo Stern e Edmondo Joubert, tanto in loro proprio nome che quali delegati dei signori

A. J. Stern e C., Antonio Schnapper, e barone Samuel de Haber, rappresentanti il gruppo dei loro cointeressati a Parigi, e il signor

Giacomo Stern in nome e quale rappresentante delle sue case di Londra Stern Brothers e di Francoforte Jacob S. H. Stern, si obbligano di costituire una Società anonima italiana, la quale avrà per oggetto di assumere in regìa, mediante un prezzo fisso ossia canone assicurato, ed inoltre con partecipazione dello Stato ai profitti, l'esercizio del monopolio dei tabacchi nel Regno d'Italia per la durata di quindici anni, a far tempo dal primo gennaio mille ottocento sessantanove, nello scopo di migliorare le basi sovra un sistema più economico e maggiormente produttivo.

Si obbligano inoltre di fare al Governo italiano una anticipazione di centottanta milioni di lire italiane in oro, pagabili in rate, da convenirsi col ministro delle finanze, entro il termine di otto mesi che avrà principio dalla data del decreto Reale di approvazione degli statuti della Società.

In garanzia degli obblighi come sopra assunti avendo i predetti signori fondatori già depositato alla Cassa dei Depositi e Prestiti la somma di quattro milioni di lire italiane in buoni del Tesoro, dichiarano che la stessa somma rimane vincolata fino a che sia stato versato nelle casse del Tesoro un primo acconto di diciotto milioni effettivi sull'anticipazione dei centottanta milioni.

Questo acconto essi assumono l'obbligo di versare nei tre giorni immediatamente successivi alla promulgazione della legge di approvazione della presente convenzione.

L'anticipazione sarà rappresentata da obbligazioni create dalla Società.

Le obbligazioni sono garantite dal Governo, saranno contrassegnate da un delegato dello stesso, godranno sul loro valore nominale dell'interesse del sei per cento all'anno, pagabile a semestri, non potranno mai essere gravate di alcuna imposta speciale, e saranno equiparate ai titoli del Debito pubblico dello Stato, saranno rimborsate nel periodo di quindici anni.

Per quanto possa essere necessario per la creazione ed emissione di dette obbligazioni è derogato alla disposizione dell'articolo 135 del Codice di Commercio.

Con apposita convenzione col ministro delle finanze saranno stabiliti la forma, il valor nominale, il rimborso, la decorrenza, il prezzo e le altre condizioni delle obbligazioni da emettersi.

Art. 2. La Società sarà costituita col capitale di cinquanta milioni di lire italiane da aumentarsi quando i bisogni dell'intrapresa lo esigessero; avrà la sua sede in Italia, nella capitale del Regno, ed avrà la durata di quindici anni.

Presso il Consiglio d'amministrazione della Società vi sarà un delegato del Governo nominato con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, che rappresenterà l'interesse dello Stato sia nelle sedute del Consiglio come anche nelle assemblee generali degli azionisti.

Le attribuzioni del delegato saranno specificate nello statuto della Società. Esso dovrà avere titolo e grado d'ispettore generale, e sarà sottoposto all'autorità della Corte dei conti nei sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della legge 13 novembre 1859 sulla contabilità generale.

I membri del Consiglio d'amministrazione saranno per il primo periodo nominati nell'atto stesso della costituzione della Società e formazione del relativo statuto; resteranno in carica per il periodo di quattro anni, trascorso il quale comincierà l'annuale parziale rinnovazione del Consiglio nel modo che sarà determinato dallo statuto medesimo.

È stabilito però sin d'ora che ciascun membro del Consiglio dovrà avere, come azionista, un interesse non minore di lire cento mila nella Società, e che le azioni corrispondenti a tali interessi saranno inalienabili durante l'esercizio delle sue funzioni.

Le nomine dei consiglieri d'amministrazione dovranno sempre riportare l'approvazione del ministro delle finanze.

Lo statuto di detta Società dovrà essere approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, avanti che sia aperta la pubblica sottoscrizione per le obbligazioni e nel più breve termine possibile dopo la promulgazione della legge, che avrà approvato la presente convenzione.

I fondatori dichiarano sin d'ora che tutte le azioni della Società saranno sottoscritte all'atto della costituzione della medesima, ed assumono l'obbligo di giustificare che all'atto stesso sarà, ai termini dell'articolo 135 del Codice di commercio, stato effettuato il versamento di cinque milioni di lire, equivalenti al decimo del capitale sociale.

Art. 3. Durante il corso dei quindici anni apparterrà esclusivamente alla Società il privilegio della fabbricazione, della vendita e rivendita all'ingrosso ed al dettaglio dei tabacchi di ogni specie in tutta quella parte del territorio del Regno d'Italia, ove questo monopolio è attualmente esercitato dal Governo.

Nel caso in cui altre parti di territorio vengano all'avvenire aggiunte a quelle che sono attualmente soggette al monopolio del tabacco in favore del Governo d'Italia, il canone d'appalto sarà aumentato mediante speciale convenzione da farsi fra il ministro delle finanze e la Società.

La concessione a titolo gratuito ed oneroso dello spaccio del tabacco rimarrà riservata al Governo.

Tuttavia le annualità imposte sovra gli spacciatori a titolo oneroso spetteranno alla Regìa cointeressata.

Art. 4. Il prezzo della regìa è stabilito e diviso in quattro periodi: di due anni il primo, di quattro anni il secondo, ed il terzo e l'ultimo di cinque anni.

La Società garantisce per tutta la durata della presente convenzione, ossia per i quindici anni, un prezzo e canone fisso.

Per il primo periodo il canone sarà uguale alla somma che risulterà, detraendo dal prodotto lordo del 1868 il 38 per cento, a titolo di spese ed interessi sul capitale impiegato nell'esercizio del monopolio, di maniera che il canone garantito sia il 62 per cento del medesimo prodotto lordo del 1868.

Il canone per il secondo periodo sarà fissato sulla media del prodotto netto dalle spese e dagli interessi al 6 per cento sul capitale impiegato nell'esercizio del monopolio ottenuto nel primo periodo, ed alla fine del secondo periodo si prenderà la media del prodotto netto di esso, la quale costituirà il canone del periodo successivo, e di tal maniera si procederà di periodo in periodo per tutta la durata della regìa, in guisa che la media del periodo che termina costituisca il canone guarentito del periodo che vi succede.

Oltre al canone garantito, il Governo parteciperà ai profitti che risulteranno dall'esercizio del monopolio nelle proporzioni seguenti.

Dal prodotto netto che rappresenterà il benefizio ricavato dall'esercizio si preleverà avanti tutto il canone di appalto dovuto come sopra al Governo.

Codesta deduzione fatta, la somma restante di benefizio sarà divisa fra la Società e il Governo in ragione del quaranta per cento al Governo e del sessanta per cento alla Società durante il primo e secondo periodo, ed il cinquanta per cento a ciascuna di dette parti, ossia per giusta metà, durante i nove anni che costituiscono i due ultimi periodi.

Art. 5. Le somme necessarie al pagamento dell'interesse e dell'ammortamento dei cento ottanta milioni di lire saranno trattenute sul prezzo fisso dovuto al Governo o depositate come si dirà in appresso.

Art. 6. La Società riceverà a titolo gratuito l'uso di tutti gli edifizi di qualsiasi natura e specie di cui il Governo dispone come proprietario per la manifattura, deposito e conservazione dei tabacchi, e l'uso eziandio di tutte le macchine, utensili, apparecchi, ed insomma di tutto il materiale destinato a codesto monopolio. Rileverà inoltre il Governo dagli affitti di quei locali che esso ha condotti per uso di manifatture e di magazzini.

A riguardo degli edifizi si procederà, per mezzo di esperti, alla loro descrizione e stato di consistenza all'atto della consegna che si farà dagli incaricati del Governo a quelli della Società, facendo risultare di tutte le circostanze e condizioni che siano atte e sufficienti all'opportuno riscontro, onde riconoscere al tempo della loro restituzione se siano stati debitamente riparati e conservati, e se vi sia luogo per una parte o per l'altra a compensazione ossia per adattamenti e miglioramenti, ossia per deterioramenti.

Nel procedere alla redazione delle testimoniali di stato gli esperti assegneranno il rispettivo valore ai singoli edifizi.

Facendosi luogo alla restituzione integrale o parziale degli edifizi si procederà per mezzo di esperti alla loro ricognizione in base alla descrizione ed atto di consistenza suddetti, e la Società restituendoli nel medesimo stato in cui li avrà ricevuti mediante le opportune riparazioni di conservazione non sarà tenuta ad alcuna indennità, quando anche il valore degli edifizi fosse diminuito, come non potrà pretendere compensazione se fosse aumentato.

Il compenso sarà dovuto dalla Società al Governo allora soltanto che vi sieno deterioramenti dipendenti da trascurata manutenzione e riparazione, e dal fatto della Società; e viceversa il compenso sarà dovuto dal Governo alla Società quando questa abbia fatto a sue spese miglioramenti od aggiunte, come si spiegherà in appresso.

A riguardo delle macchine e di tutti gli altri materiali di cui è accordato l'uso, si procederà per mezzo di esperti all'opportuno inventario e specifica valutazione.

Al termine di questa convenzione la Società restituirà al Governo le macchine ed i materiali che possederà, procedendosi per mezzo di esperti all'opportuno inventario e specifica valutazione dei medesimi.

Nel confronto fra i due inventari e valutazioni emergendo una differenza, il montare di questa verrà compensato alla parte che se ne trova in credito.

Art. 7. La Società potrà, col consenso del ministro delle finanze, aumentare o variare con fondi del suo capitale sociale gli edifizi e locali qualunque e farvi i miglioramenti che non sieno nella sfera delle riparazioni ordinarie; potrà eziandio col consenso del ministro e sempre con fondi del suo capitale sociale comprare delle nuove macchine ed altri meccanismi, utensili e materiale d'ogni specie.

Semprechè il consenso del ministro sia intervenuto, la Società avrà diritto al pagamento del loro valore al prezzo di stima alla cessazione della Regìa.

D'altra parte la Società, col consenso del ministro, avrà la facoltà di sopprimere o restringere fra le manifatture ed accessori quelle e quelli che essa giudicherà convenienti al miglioramento dell'esercizio.

Gli edifizi che durante la regìa fossero resi inutili all'andamento dell'esercizio e quelli abbandonati per restrizione delle manifatture saranno dalla Società restituiti al Governo, senza che pel fatto di tale restituzione la Società possa reclamare veruna indennità, fermi però i rispettivi diritti delle parti per compenso che fosse dovuto in dipendenza del confronto fra lo stato di consegna e quello di restituzione.

Art. 8. Tutte le spese di manutenzione e riparazione degli edifizi, macchine, utensili ed altri oggetti qualunque, il costo, trasporto, fabbricazione dei tabacchi, le spese di amministrazione, gli stipendi, gl'interessi al sei per cento sul capitale impiegato nell'esercizio del monopolio, in una parola, tutte le spese occorrenti all'esercizio del monopolio, saranno a carico della Regìa cointeressata e saranno prelevate dal prodotto, onde determinare il prodotto netto, da cui, fatto il prelievo del canone, ne emergerà il benefizio a dividere fra il Governo e la Società, giusta l'articolo 4.

Art. 9. I tabacchi greggi e tutte le altre materie necessarie alla fabbricazione dei medesimi, i tabacchi acquistati dal Governo ed introdotti nei magazzini a tutto il 31 dicembre 1868, i tabacchi in corso di fabbricazione ed i tabacchi fabbricati saranno consegnati alla Regìa, che ne pagherà il valore a prezzo di stima da eseguirsi per via di esperti.

Nelle valutazioni non si dovrà tenere alcun conto del valore speciale estrinseco dipendente del monopolio a cui sono destinati i tabacchi.

Però, quanto ai tabacchi fabbricati, purchè sieno in istato di bontà tale da essere senz'altro distribuiti e smerciati per il pubblico servizio, e quanto ai tabacchi in corso di fabbricazione, si terrà conto, in aumento del loro valore intrinseco, delle relative spese di mano d'opera, e di tutte le altre occorse alla fabbricazione.

Dal giorno della sottoscrizione della presente convenzione la Società avrà diritto di farsi rappresentare per assistere alle consegne ed accettazioni dei tabacchi a consegnare, e sarà interpellata intorno agli acquisti che occorresse di fare per l'avvenire e pei quali la Società dovrà sottentrare al Governo a seguito dell'approvazione di questa convenzione.

La Società sottentra pure al Governo pei contratti già stipulati per acquisto di tabacchi che non fossero ancora introdotti nei magazzini al 31 dicembre 1868.

Art. 10. Il pagamento delle somme che verranno come sopra liquidate a favore del Governo sarà ripartito in quattro uguali rate trimestrali successive.

Se al 1° aprile 1869 la liquidazione non sarà fatta, la Società sborserà una prima rata di dieci milioni da conteggiarsi a liquidazione compiuta.

Art. 11. La Società dovrà avere costantemente un deposito (*stock*) di tabacco nelle qualità e per le quantità, il cui *minimum* sarà fissato, d'accordo fra il ministro delle finanze e la Società, prima del cominciamento dell'esecuzione di questo contratto.

Il deposito del tabacco durante tutto il termine della Regìa dovrà essere aumentato in proporzione dell'aumento della consumazione.

Alla fine della Regìa il Governo pagherà alla Società i tabacchi greggi e lavorati al prezzo stabilito da esperti nominati dalle parti colle stesse norme che sono fissate all'articolo 9 per la consegna che, in esecuzione di questa convenzione, si dovrà fare dal Governo alla Società.

Il Governo avrà facoltà di accettare o rifiutare le quantità eccedenti i depositi convenuti.

La Società sarà soggetta in ogni tempo ad un'ammenda che corrisponda al dieci per cento del valore del tabacco che si trovasse mancare per raggiungere il *minimum* del deposito.

Art. 12. Le compre del tabacco, tanto greggio che lavorato, saranno fatte dalla Società, sia in Italia che all'estero, od a partito privato o licitazione privata, o per mezzo d'asta pubblica, secondo che verrà deliberato dal Consiglio d'amministrazione col consenso del delegato del Governo.

Art. 13. In ciascun anno il Consiglio di amministrazione stabilirà i diversi tipi e classi del tabacco da acquistare, non che i tipi dei tabacchi fabbricati da vendere, e ne riporterà l'approvazione del ministro delle finanze.

I tabacchi fabbricati dovranno essere verificati dagli agenti del Governo prima di esser introdotti nei magazzini di spedizione.

Se i tabacchi non corrispondono ai tipi approvati, la Società sarà tenuta di sottoporli ad una nuova manipolazione o ad esportarli.

Anche dopo la nuova manipolazione gli agenti del Governo avranno facoltà di rifiutare quelli che non corrispondano ai tipi.

Art. 14. Tutti gli edifizi, stabilimenti e materie fabbricate e da fabbricarsi, dovranno esser assicurati contro gl'incendi a spese della Regìa. accordando la preferenza, a parità di condizioni, alle Società nazionali.

I tabacchi acquistati all'estero saranno inoltre assicurati dai rischi di mare e di terra.

Art. 15. Accordandosi dal Governo, col consenso della Società, il permesso ai privati d'introdurre dei tabacchi, i diritti percepiti per tale introduzione dovranno essere accreditati e spetteranno alla Regìa.

Saranno però esenti di diritto i tabacchi che saranno regolarmente introdotti per l'uso personale del Re, della Famiglia Reale e del Corpo diplomatico.

Art. 16. L'amministrazione dell'esercizio della Regìa dovrà uniformarsi alle leggi, decreti e regolamenti in vigore, salvo le disposizioni della presente convenzione.

La Società si riserva di proporre le modificazioni di tariffa per la vendita dei tabacchi e le modificazioni per la loro fabbricazione che saranno riconosciute attuabili dietro concerti a prendersi col ministro delle finanze.

Durante gli intervalli delle sessioni parlamentari, le modificazioni delle tariffe potranno essere sancite per decreto Reale da presentarsi al Parlamento per essere convertito in legge.

La Regìa sarà esente da ogni diritto di dogana, tanto per le importazioni dei tabacchi esteri quanto per l'esportazione dei nazionali, sia greggi che lavorati, come anche per le materie prime, macchine ed utensili che potesse acquistare all'estero.

I profitti che si otterranno dall'esportazione dei tabacchi prodotti e fabbricati in Italia saranno portati in conto del prodotto generale della Regìa cointeressata.

La Società si obbliga di promuovere ed appoggiare con norme direttive ed anche con premi lo sviluppo della coltivazione dei tabacchi all'interno, proponendo all' approvazione del Governo tutti quei mezzi che saranno riconosciuti più acconci.

Intanto la coltivazione del tabacco all'interno sarà assoggettata alle leggi e regolamenti in vigore.

Art. 17. Tutti i diritti d'esenzione, di privilegio per acquisto, ed ogni benefizio qualunque, che competessero o si venissero dal Governo a conseguire in forza di trattati internazionali, saranno devoluti e profitteranno alla Regìa, la quale perciò si intenderà surrogata al Governo.

La Regìa profitterà anche di tutte le facilitazioni che competono o potranno competere ed essere accordate al Governo dalle Compagnie di strade ferrate e navigazione pel trasporto dei tabacchi, senza però alcun diritto d'indennità se dette facilitazioni venissero a cessare.

Art. 18. Il Governo continuerà ad esercitare la sua sorveglianza per impedire il contrabbando secondo le leggi ed i regolamenti che sono e saranno in vigore tanto all'interno che all'estero ed alle frontiere di terra e di mare, ed inoltre nei luoghi dove la coltivazione dei tabacchi è permessa.

La Società potrà sottomettere al Governo le sue proposte dirette ad impedire il contrabbando, sulle quali poi il Governo si riserva di provvedere nei limiti delle sue attribuzioni, sentito il parere del Consiglio di Stato.

La Regìa potrà per altro istituire sin d'ora degli agenti speciali, i quali avranno le medesime attribuzioni e prerogative che competono agli agenti del Governo destinati alla repressione del contrabbando, e verranno assoggettati a quelle norme e discipline che saranno concordate fra il ministro delle finanze e la Società.

Le spese relative a questi agenti speciali saranno a carico della Regìa.

Il Governo sopporterà esclusivamente le spese del personale ed ogni altra relativa alla sorveglianza del contrabbando, che per lui si continuerà ad esercitare direttamente, atteso che nessun calcolo si è tenuto di cotesta spesa nello stabilire il corrispettivo fisso della concessione dovuta al Governo.

Art. 19. Le spese di fitto ed altre pei magazzini dove contemporaneamente vi ha deposito di tabacchi e di sale, saranno divise fra il Governo e la Regìa in ragione delle rispettive quantità di sale e di tabacchi.

I premi per la vendita e la rivendita dei tabacchi saranno a carico della Regìa.

Art. 20. La Società si obbliga di conservare due terzi almeno degli operai addetti alle manifatture dei tabacchi collo stipendio fisso del quale attualmente godono. Gli operai licenziati, oltre il soldo scaduto fino al giorno in cui lascieranno la manifattura, riceveranno, per una volta tanto, una somma eguale a sei mesate di detto stipendio, quando abbiano non meno di due anni di servizio.

Si obbliga inoltre a mantenere due terzi almeno degli impiegati che, alla pubblicazione della legge approvativa della presente convenzione, si troveranno addetti al servizio attivo dei tabacchi, ed a conservare ai medesimi i loro stipendi fissi. Il ruolo ne sarà stabilito coll'approvazione del ministro delle finanze.

Saranno considerati quali impiegati al servizio attivo coloro che sono applicati alle manifatture, ai magazzini di deposito dei tabacchi greggi e lavorati, e a quelli di spedizione e di vendita, e coloro che sono destinati al servizio per la coltivazione dei tabacchi.

Gl'impiegati i quali occupano un posto per cui, dopo un dato numero d'anni, hanno diritto alla pensione di riposo, non potranno essere dispensati dal servizio, messi in disponibilità o destituiti dall'amministrazione, senza previo accordo col ministro delle finanze.

La dispensa dal servizio, il collocamento in disponibilità e la destituzione di cotesta categoria, saranno determinate in conformità delle leggi vigenti.

Le pensioni saranno a carico del Governo, e saranno pure a suo carico le disponibilità dipendenti dalla prima riduzione da compiersi nel termine di due anni.

Tutti gl'impiegati indistintamente dovranno conformarsi al regolamento disciplinare, che sarà formato dalla Società ed approvato dal ministro delle finanze.

In caso d'inosservanza, il Consiglio d'amministrazione avrà diritto di sospendere, dispensare dal servizio, mettere in disponibilità, ed anche destituire qualsiasi impiegato secondo la gravità delle circostanze.

Però la dispensa dal servizio o la destituzione non potranno decretarsi che col consenso del ministro delle finanze.

Art. 21. Gli stipendi e trattamenti agli impiegati non contemplati nel precedente articolo, gli assegni od indennità di qualsiasi natura saranno stabiliti dal Consiglio d'amministrazione.

Il trattamento degli amministratori sarà deliberato dall' assemblea generale nella prima adunanza, salvo l' approvazione del ministro delle finanze.

Art. 22. La nomina dei nuovi impiegati sarà fatta dal Consiglio d'amministrazione.

La nomina conferisce diritto alla pensione di conformità alla legge, ma ogni nomina dovrà essere approvata dal ministro delle finanze onde attribuire al nominato cotale diritto.

Tutti coloro i quali al termine della Regìa si troveranno in servizio e chiederanno di continuare nelle loro funzioni saranno considerati siccome impiegati governativi dal giorno della loro nomina, con che questa sia stata approvata dal ministro nel modo sopra detto.

Gl'impiegati i quali vorranno continuare al servizio dello Stato ed acquistare diritto alla pensione dovranno sottomettersi alla ritenuta prescritta per avervi diritto.

Facendosi luogo a nomine per vacanza od aumento di personale, saranno, a parità di merito, preferiti gli impiegati governativi in disponibilità, riconosciuti idonei.

Art. 23. Ad ogni trimestre la Società pagherà al Tesoro un quarto del canone garantito e stabilito come sopra, prelevata però una somma trimestrale che basti al servizio degli interessi ed all'ammortamento delle obbligazioni rappresentative dell'anticipazione fatta al Governo.

Nella stessa circostanza sarà prelevata dai prodotti dell'esercizio del monopolio un' altra somma trimestrale che basti al servizio dell'interesse del sei per cento sul capitale impiegato nell'esercizio del monopolio.

Le somme anzidette, destinate al servizio delle obbligazioni e dell'interesse sul capitale suddetto, saranno versate in conto corrente presso la Cassa dei depositi e prestiti o presso la Banca Nazionale, secondo concerti a prendersi fra il Consiglio ed il ministro delle finanze, e non potranno esserne ritirate che quindici giorni prima della scadenza del pagamento semestrale a cui sono vincolate e destinate.

L'interesse delle somme depositate profitterà alla Regìa.

Alla fine dell'anno ed approvato il bilancio, la Società verserà al Tesoro la parte del profitto liquidato spettante al Governo.

Il prodotto mensile delle vendite sarà pubblicato prima della metà del mese successivo nella *Gazzetta ufficiale del Regno.*

Art. 24. I depositi di tabacco e gli altri averi della Società saranno vincolati, ad ogni evento, al pagamento di tutte le somme che fossero dovute al Governo.

Art. 25. La contabilità generale della Regìa sarà tenuta in partita doppia.

In ogni manifattura vi sarà pure stabilita la speciale contabilità in partita doppia, nella quale sarà indicato, per ciascuna specie, il movimento delle materie in quantità ed in valore.

Prima della fine del mese di marzo di ciascun anno, l'Amministrazione rassegnerà il suo bilancio chiuso al 31 dicembre precedente al ministro delle finanze, perchè egli proceda alla sua approvazione previo l'esame di una Commissione composta di un consigliere di Stato, di un consigliere della Corte dei conti e del direttore generale delle gabelle.

Il ministro avrà diritto di esaminare e fare esaminare i documenti all'appoggio.

Art. 26. Il delegato del Governo avrà la facoltà di visitare in ogni tempo le manifatture, i magazzini e gli edifizi, e di esaminare la contabilità, i libri e i registri della Regìa e di verificare le casse.

Potrà anche prevalersi al suddetto effetto di persona di sua confidenza che sia gradita dal ministro.

Inoltre il ministro delle finanze avrà diritto di delegare altri agenti per controllare la contabilità, le manifatture ed i magazzini, e per constatare la regolarità dell'amministrazione.

Gli amministratori della Società dovranno somministrare al delegato ed agli altri agenti del Governo, gli schiarimenti e le informazioni che verranno richieste, e render loro ostensibili i registri e le carte giustificative delle operazioni della Regìa.

Art. 27. Qualunque contravvenzione per parte della Società alle proprie obbligazioni, darà luogo ad un'ammenda di cui il *maximum* è fissato a duemila lire senza pregiudizio del risarcimento dei danni ed interessi.

La multa potrà essere applicata da dieci mila a cinquanta mila lire nei casi seguenti:

1° Che la Società sarà già incorsa per due volte nell'ammenda portata dall'articolo 11;

2° Che la contabilità della Regìa non sia tenuta in regola;

3° Che l'amministrazione ricusi di rendere ostensibili i suoi libri, le scritture e i documenti, o che essa non sia in grado di giustificare la regolarità delle sue operazioni.

La Società avrà diritto di ricorrere al Consiglio di Stato contro i decreti del ministro che portino l'applicazione d'ammende.

Art. 28. In caso di recidiva nelle contravvenzioni, per cui il ministro abbia avuto il diritto di applicare il *maximum* della multa, egli potrà ordinare la convocazione dell'assemblea generale per la composizione di un nuovo Consiglio di amministrazione.

Se le medesime trasgressioni e contravvenzioni si verificassero anche dopo la rinnovazione del Consiglio ripetuta per la seconda volta, in tal caso il ministro avrà diritto di provocare in via d'urgenza la cessazione dell'appalto nanti i tribunali competenti con tutte le conseguenze di diritto.

Si farà inoltre luogo alla risoluzione del contratto senza pregiudizio del risarcimento dei danni ed interessi se la Società tralascierà di pagare puntualmente anche una sola rata del canone, o tralascierà di pagare per suo fatto e causa gli interessi e l'ammortamento delle obbligazioni garantite dal Governo.

Art. 29. Siccome nella cifra che si è stabilita per determinare il prodotto netto del 1868 non si è tenuto conto, onde diminuirlo, dell'aggravio d'aggi e sopra prezzi sopportati dal Governo in dipendenza del corso forzato sulla moneta cartacea; così d'altra parte tutte le differenze e perdite alle quali dovesse soggiacere la Regìa durante il presente contratto per la stessa causa, nell'acquisto di tabacchi, materie prime, macchine ed utensili provenienti dall'estero, le saranno rimborsate dal Governo.

Art. 30. In caso di forza maggiore legalmente constatata, cessando nella Società l'obbligo di garantire il canone, il Governo sarà tenuto, finchè ne dureranno gli effetti, di fornire le somme necessarie al pagamento delle obbligazioni, ed al pagamento degli interessi del 6 per cento sul capitale impiegato nell'esercizio del monopolio.

Egli avrà per contro il diritto di percepire tutto il prodotto della vendita dei tabacchi sopportando tutte le relative spese d'esercizio.

Art. 31. Lo sviluppo e l'applicazione delle basi stabilite nella presente convenzione formeranno oggetto di regolamento da combinarsi tra il ministro delle finanze e la Società.

Art. 32 Le spese di questa convenzione saranno sopportate dal Governo.

Art. 33. La presente convenzione è fatta per doppio originale e sarà sottoposta all'approvazione del Parlamento senza la quale sarà come non avvenuta.

Le parti contraenti dichiarano che, mediante la convenzione che precede, rimane nulla e come non avvenuta quella che avevano stipulato alla data del 23 giugno ora scorso e che S. E. il ministro delle finanze ha presentato alla Camera dei deputati nella tornata del giorno 26 di detto mese col relativo progetto di legge di approvazione, e che per conseguenza, quando sia approvata per legge dovrà sortire il suo pieno ed intero effetto la presente, in cui sono state introdotte tutte le modificazioni stabilite d'accordo fra le parti a seguito delle ulteriori discussioni a cui hanno proceduto.

Firmati:

L. G. Cambray Digny, *ministro delle finanze.*

Per la Società generale di Credito mobiliare italiano, per sè, ed a nome degli altri stabilimenti di credito, banchieri e capitalisti suoi cointeressati:

D. Balduino, *amministratore delegato.*

Tant en notre nom personnel qu'aux noms et comme délégués de messieurs A. J. Stern et C., Antoine Schnapper et le baron Samuel de Haber, représentants le groupe de leurs intéressés à Paris:

Ed. Joubert. Jacques Stern.

Au nom et comme représentant de mes maisons de Londres Stern Brothers, et de Francfort Jacob S. H. Stern:

Jacques Stern.

Tito Orsini, *test.* Gaspare Finali, *test.*

Visto: *Il Ministro delle finanze*
L. G. Cambray Digny.

Allegato *A.*

Modificazioni della Convenzione del 25 luglio 1868.

Art. 4. Il prezzo della regìa è stabilito e diviso in quattro periodi; di due anni il primo, di quattro anni il secondo ed il terzo, e l'ultimo di cinque anni.

La Società garantisce per tutta la durata della presente convenzione, ossia per i quindici anni, un prezzo o canone fisso.

Pel primo periodo il canone sarà uguale alla somma che risulterà essere stata il prodotto netto del monopolio dei tabacchi del corrente anno 1868.

Le norme per determinare questo prodotto netto saranno conformi a quelle che si dovranno seguire nel corso del contratto ai termini dell'articolo 8, oltre alle altre portate dagli articoli 18 e 29.

Una Commissione composta di due membri designati dal ministro delle finanze e di due designati dai promotori della Società e presieduta dal ministro medesimo, stabilirà inappellabilmente la somma a cui sarà asceso questo prodotto netto.

Il canone per il secondo periodo sarà fissato sulla media del prodotto netto dalle spese e dagli interessi al 6 per cento sul capitale impiegato nell'esercizio del monopolio ottenuto nel primo periodo, ed alla fine del secondo periodo si prenderà la media del prodotto netto di esso, la quale costituirà il canone del periodo successivo, e di tal maniera si procederà di periodo in periodo per tutta la durata della regìa, in guisa che la media del periodo che termina costituisca il canone guarentito del periodo che vi succede.

Oltre al canone garantito il Governo parteciperà ai profitti che risulteranno dall'esercizio del monopolio nelle proporzioni seguenti:

Dal prodotto netto che rappresenterà il benefizio ricavato dall'esercizio, si preleverà avanti tutto il canone di appalto dovuto come sopra al Governo.

Codesta deduzione fatta, la somma restante di benefizio sarà divisa fra la Società ed il Governo in ragione del 40 per cento al Governo e del 60 per cento alla Società durante il primo periodo ed il secondo periodo, ed il 50 per cento a ciascuna di dette parti, ossia per giusta metà, durante i nove anni che costituiscono i due ultimi periodi.

Art. 18. Il Governo continuerà ad esercitare la sua sorveglianza per impedire il contrabbando secondo le leggi ed i regolamenti che sono e saranno in vigore tanto all'interno che all'estero, ed alle frontiere di terra e di mare, ed inoltre nei luoghi dove la coltivazione dei tabacchi è permessa.

La Società potrà sottomettere al Governo le sue proposte dirette ad impedire il contrabbando, sulle quali poi il Governo si riserva di provvedere nei limiti delle sue attribuzioni, sentito il parere del Consiglio di Stato.

La Regìa potrà per altro istituire sin d'ora degli agenti speciali, i quali avranno le medesime attribuzioni e prerogative che competono agli agenti del Governo destinati alla repressione del contrabbando, e verranno assoggettati a quelle norme e discipline che saranno concordate fra il ministro delle finanze e la Società.

Le spese relative a questi agenti speciali saranno a carico della Regìa.

Il Governo sopporterà esclusivamente le spese del personale ed ogni altra relativa alla sorveglianza del contrabbando, che per lui si continuerà ad esercitare direttamente, atteso che nessun calcolo sarà tenuto di codesta spesa nello stabilire il corrispettivo fisso della concessione dovuto al Governo.

Art. 23. Ad ogni trimestre la Società pagherà al Tesoro un quarto del canone garantito e stabilito come sopra, prelevata però una somma trimestrale che basti al servizio degli interessi ed all'ammortamento delle obbligazioni rappresentative dell'anticipazione fatta al Governo.

Se al 1° aprile 1869 non fosse ancora stabilita la somma dovuta per canone ai termini dell'articolo 4, la Società pagherà al Tesoro, in conto, una somma di quindici milioni da conteggiarsi a liquidazione compiuta.

Nella stessa circostanza sarà prelevata dai prodotti dell'esercizio del monopolio un'altra somma trimestrale che basti al servizio dell'interesse del 6 per cento sul capitale impiegato nell'esercizio del monopolio.

Le somme anzidette, destinate al servizio delle obbligazioni e dell'interesse sul capitale suddetto, saranno versate in conto corrente presso la Cassa dei depositi e prestiti o presso la Banca Nazionale, secondo concerti da prendersi fra il Consiglio ed il ministro delle finanze, e non potranno esserne ritirate che quindici giorni prima della scadenza del pagamento semestrale a cui sono vincolate e destinate.

L'interesse delle somme depositate profitterà alla Regìa.

Alla fine dell'anno ed approvato il bilancio, la Società verserà al Tesoro la parte del profitto liquidato spettante al Governo.

Il prodotto mensile delle vendite sarà pubblicato prima della metà del mese successivo nella *Gazzetta ufficiale del Regno.*

Art. 29. Siccome nel determinare il prodotto netto del 1868, non si terrà conto onde diminuirlo dell'aggravio d'aggi e sopra prezzi sopportati dal Governo in dipendenza del corso forzato sulla moneta cartacea; così, d'altra parte, tutte le differenze e perdite alle quali dovesse soggiacere la Regìa durante il presente contratto per la stessa causa, nell'acquisto di tabacchi, materie prime, macchine ed utensili provenienti dall'estero, le saranno rimborsate dal Governo.

Visto: Il Ministro delle finanze
L. G. Cambray Digny.

Il numero 4532 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 12 giugno 1866, n° 2967;

Visto il regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Milano, deliberato dal Consiglio provinciale nelle tornate del 20, 21, 22, 23 e 24 gennaio p. p.;

Sentiti il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro dell'interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro dell'interno, per la coltivazione del riso nella provincia di Milano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto in un col detto regolamento nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 19 luglio 1868.

VITTORIO EMANUELE.

C. Cadorna.

Regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Milano.

Art. 1. La coltivazione del riso non è permessa che alle seguenti distanze:

a) Dalla città di Milano metri 5,000;

b) Dagli aggregati di case aventi una popolazione oltre a 15,000 abitanti, metri 2,000;

c) Dagli aggregati di case aventi una popolazione inferiore a 15,000 abitanti, ma superiore a 4,000, metri 500;

d) Dagli aggregati di case aventi una popolazione inferiore a 4,000 abitanti, ma superiore a 1,000, metri 100.

Art. 2. Le distanze prescritte dall'articolo precedente si misurano in linea retta, nei comuni murati, dalle mura che li circondano, e nei comuni non murati, dall'ultima casa che fa parte delle abitazioni aggregate, senza alcun riguardo a case isolate.

Art. 3. Le medesime distanze indicate dall'art. 1 dovranno essere osservate anche quando si tratti di aggregati di case appartenenti a territori diversi da quello dei terreni che si vogliono coltivare a riso.

Art. 4. Le erbe che si estirperanno per effetto della mondatura delle risaie, dovranno essere di mano in mano trasportate in località asciutte ed ivi fatte essicare.

Art. 5. I lavori delle risaie non incominceranno che un'ora dopo la levata del sole, e avranno fine un'ora prima del suo tramonto. Si eccettua da questa prescrizione l'opera dei campari, la quale può anche essere richiesta in ore notturne.

Art. 6. Vuotate che siano le risaie del loro prodotto, si procederà entro cinque giorni al prosciugamento delle medesime, mediante il taglio degli argini, la spazzatura dei solchi e l'apertura di opportuni scannoni.

Art. 7. Nei terreni coltivati a riso dovrà esservi aperto un pozzo trivellato d'acqua potabile o per lo meno un pozzo con pareti di mattoni e calce idraulica, profondo quanto basti perchè l'acqua scaturisca da terreni composti di sabbia e ghiaia viva.

Dove fosse impossibile od estremamente difficile l'avere acqua potabile mediante trivellazione, sarà provveduto al bisogno di acqua salubre per mezzo di filtri.

Art. 8. Le abitazioni delle case poste nei terreni coltivati a riso dovranno avere il pavimento di mattoni al piano inferiore, ed il soffitto nei piani superiori. Le camere da letto dovranno essere tutte ai piani superiori e bene arieggiate.

Le finestre dovranno essere di sufficiente luce e munite di serramenti a vetro o con tela di stamigna. Il terreno circostante alle abitazioni dovrà essere per metri due di larghezza selciato con ciottoli e con mattoni con declivio verso lo esterno.

Art. 9. Le nuove abitazioni delle case poste nei terreni coltivati a riso dovranno essere costrutte in modo da avere il pavimento ammattonato almeno a 25 centimetri al dissopra del terreno circostante, il quale dovrà pure essere per metri due di larghezza selciato con ciottoli e mattoni verso l'esterno.

Art. 10. Le fosse di letame dovranno essere discoste almeno 10 metri dall'abitato e dai pozzi d'acqua potabile, ed ogni cascinale dovrà essere provveduto di opportune latrine col relativo pozzo nero.

Art. 11. I coltivatori di terreni a risaia non dovranno mai permettere ai loro dipendenti anche avventizi, di dormire sui fieni e sulle paglie che sono ancora in fermentazione, nè in luoghi esposti alle intemperie ed alla umidità.

Art. 12. Chiunque voglia stabilire o mantenere una risaia dovrà eseguire le opere tutte necessarie ad impedire l'umidità nei caseggiati e la infiltrazione nociva nei pozzi e nelle sorgenti di acqua potabile, tanto della sua stessa proprietà, che delle proprietà contigue.

Art. 13. Le dichiarazioni di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1866, dovranno essere presentate alla locale R. prefettura, entro il mese di ottobre dell'anno precedente alla seminazione del riso.

La dichiarazione dovrà contenere:

1° Il nome del proprietario e del conduttore delle risaie;

2° La denominazione del podere;

3° I numeri di mappa del terreno a coltivarsi a riso, la superficie del medesimo, le relative coerenze, la distanza dall'abitato aggregato, la natura del terreno se argilloso o siliceo;

4° La indicazione della qualità delle acque di irrigazione, se cioè proprie del fondo od in affitto;

5° La dimostrazione di avere soddisfatto alle prescrizioni portate dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del presente regolamento.

Art. 14. Le dichiarazioni presentate come sopra dovranno seguire le fasi e le pratiche indicate negli articoli 2 e 3 della legge 12 giugno 1866.

Art. 15. Tutte le Giunte municipali della provincia, entro il termine di mesi sei dalla pubblicazione del presente regolamento, dovranno trasmettere alla Regia prefettura col tramite della Regia sotto prefettura una statistica esatta dei terreni attualmente coltivati a riso, tanto entro i confini dei termini concessi, quanto fuori di detti termini.

Nella detta statistica dovranno indicarsi i nomi dei proprietari e conduttori, la denominazione dei poderi, i numeri di mappa dei terreni, le rispettive superficie, le coerenze, le acque di dotazione propria, o di affitto, la natura e qualità del terreno, e la facilità o difficoltà degli scoli.

Art. 16. Tutte le Giunte municipali dovranno ogni anno, sotto la loro speciale responsabilità, non più tardi del mese di agosto di ciascun anno, trasmettere alla Regia prefettura il quadro o prospetto dei terreni che vennero in quell'anno convertiti in coltivazione a riso.

Disposizioni transitorie.

Art. 17. Le risaie attuali, poste a distanze minori di quelle indicate nell'art. 1, saranno tollerate solo per l'annata in corso.

Firenze, 19 luglio 1868.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell' Interno
C. Cadorna.

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario delle provincie venete e di Mantova:

Con minist. decreto dell'8 agosto 1868:

Bertolini Pietro, ufficiale d'ordine presso il tribunale provinciale di Padova, attualmente in aspettativa per motivi di salute, collocato d'ufficio a riposo per comprovata infermità che lo rende inabile a riassumere il servizio.

Con ministeriali decreti del 10 agosto 1868:

Rossi Luigi, ufficiale d'ordine nel tribunale provinciale di Verona, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con ministeriali decreti 14 agosto 1868:

Angelica Pietro, ufficiale d'ordine presso il tribunale d'appello di Venezia, nominato aggiunto d'ordine presso il detto tribunale d'appello;

Manzini Paolo, id. id. presso il tribunale di commercio id., id. ufficiale id.;

Riccoboni Vincenzo, cancellista presso la pretura di Dolo, id. id. presso il tribunale di commercio in Venezia.

Con ministeriali decreti del 17 agosto 1868:

Ronzoni dott. Giuseppe, aggiunto della pretura di Asiago, nominato segretario di Consiglio presso il tribunale provinciale di Mantova;

Rossi dott. Giov. Batt., ascoltante giudiziario, nominato aggiunto della pretura di Asiago.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELLA MARINA.

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E SERVIZIO MILITARE MARITTIMO.

Notificazione.

Ritenuto il disposto dall'articolo 7 della legge 5 marzo 1868 sui compromessi politici delle provincie venete e mantovana, che stabilisce il limite di mesi sei, dalla data di pubblicazione della legge stessa qual tempo utile alla presentazione delle domande per ottenerne l'applicazione;

Visto che tale pubblicazione avvenne il 12 marzo detto nella *Gazzetta ufficiale* di quel giorno n° 71, e che perciò il tempo utile di cui sopra rimane fissato a tutto il 22 settembre p. v. per la terra ferma, ed al 25 detto per le isole;

Si rende noto a cui possa avervi interesse che qualunque domanda intesa ad ottenere il benefizio della menzionata legge, sarà considerata come non avvenuta qualora pervenga oltre il limite dianzi citato, a meno che non risulti per dichiara autentica delle autorità competenti che la presentazione ne fu fatta entro il termine sovra citato.

Firenze, li 27 agosto 1868.

Il Direttore Generale
F. Martini.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE.

In conseguenza della convenzione conchiusa il 25 giugno scorso fra il Regno d'Italia e la Confederazione svizzera rimane stabilito che a cominciare dal 1° di settembre prossimo abbiano effetto le seguenti disposizioni nei cambi postali fra i due paesi;

1° Gli uffizi italiani di 1ª classe sono autorizzati a ricevere e spedire da e per la Svizzera lettere assicurate contenenti valori dichiarati pagabili al portatore non eccedenti la somma di lire tremila (3,000) per ciascuna lettera.

Il diritto da pagarsi anticipatamente per la spedizione di questi valori è di 25 centesimi per ogni centinaio di lire o frazione di cento lire, dichiarate, oltre alle tasse di francatura e di raccomandazione della lettera.

Le lettere contenenti valori dichiarati devono essere presentate chiuse in busta con cinque suggelli di cera lacca fina e della stessa impronta. I mittenti devono inoltre indicare nella parte superiore della soprascritta in numeri e in tutte lettere senza cancellature o correzioni il montare del valore dichiarato.

2° Per i campioni di mercanzie il prezzo di francatura è ridotto a 5 centesimi per porto di 40 grammi o frazione di 40 grammi.

I campioni devono essere posti sotto fascie mobili; quelli però di sementi e di grani possono essere acconci entro sacchetti di tela o di carta che siano legati in modo che facilmente si possano esaminare.

Ciascun pacco di campioni non potrà eccedere il peso di 500 grammi e questo peso è ristretto a 100 grammi se il campione è di seta greggia o filata.

3° Le carte d'affari manoscritte sotto fascia francate e che non contengano lettere d'accompagnamento fruiranno della tassa moderata di 30 centesimi progressiva come infra:

fino a 50 grammi 30 centesimi,
da 50 a 100 gr. 60 id.,
da 100 a 200 gr. 90 id.,
da 200 a 300 gr. 1 lira 20 cent.,

e via di seguito aggiungendo 30 centesimi per ogni maggior peso di 100 grammi o frazione di 100 grammi.

Non si accetteranno plichi di carte manoscritte di un peso maggiore di 1000 grammi.

I campioni e le carte manoscritte possono anche essere speditti raccomandati pagando anticipatamente, oltre al rispettivo prezzo di francatura, il diritto fisso di 30 centesimi.

Saranno trattati come lettere i campioni e i plichi di carte manoscritte non francati o che altrimenti contravvenissero alle condizioni sovraenunciate.

Firenze, li 26 agosto 1868.

Il Direttore generale delle poste
G. Barbavara.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Anche la Società ferroviaria dell'Alta Italia consentì generosamente alla riduzione del 50 per cento sulle ferrovie da essa esercitate e quindi fino a Pistoia, per quegli insegnanti delle scuole secondarie che intendono di recarsi alle conferenze normali che si debbono aprire il 1° dell'imminente settembre presso la Sezione di filosofia e lettere del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze.

Gl'insegnanti predetti che desiderano profittare di tale agevolezza, debbono presentare alla stazione donde partono una dichiarazione dell'autorità scolastica locale che attesti la loro iscrizione alle predette conferenze, ed inoltre il titolo che comprovi la loro qualità d'insegnanti delle scuole secondarie.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

In conformità dell'art. 68 del regolamento generale delle Università del Regno approvato con R. decreto 14 settembre 1862, n° 842, a titolo d'onore si fa particolare menzione del nome del signor Antonio Casanova da Milano, il quale negli esami di laurea in giurisprudenza che ebbero luogo nella R. Università di Siena nell'ultima sessione, ottenne i pieni voti assoluti.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso all'ufficio di professore titolare della 4ª classe nel R. ginnasio di Milano.

Secondo le disposizioni contenute nel titolo III, cap. 3 della legge 13 novembre 1859, n° 3725, è aperto il concorso all'ufficio di professore titolare della 4ª classe vacante nel R. ginnasio Parini di Milano. Lo stipendio annesso presentemente a quest'ufficio è quello di professore reggente con lire mille seicento (lire 1600) e potrà poi essere aumentato secondo le regole stabilite dalla citata legge.

Gli aspiranti dovranno entro due mesi dalla data del presente avviso presentare al R. provveditore agli studii in Milano le domande d'ammissione al concorso che avrà luogo per titoli e per esame nella anzidetta città a forma del regolamento approvato col R. decreto 30 novembre 1864, n° 2043.

Firenze, 23 luglio 1868.

Il Provveditore centrale
G. Barberis.

NOTIZIE ESTERE

Inghilterra. — Si legge nel *Times*:

S. E. il signor Reverdy Johnson, ministro degli Stati Uniti per l'Inghilterra ha lasciato l'Hôtel Fenton per andare a visitare il primo ministro Disraeli nel Buckinghamshire.

— Si scrive da Basilea al *Times:*

Lucerna in questo momento ha tra le sue mura molte persone di distinzione. Oltre la Regina Vittoria è qui il conte di Fiandra, fratello del Re dei Belgi, e il signor Drouyn de Lhuys, già ministro per gli affari esteri in Francia, è nel castello di Geissenstein, che appartiene al pittore Micheim.

— Si legge nel *Daily News*:

Il signor Childers, membro del Parlamento parlò ai suoi elettori riuniti in un gran *meeting* a Pontefract. L'oratore toccò prima della storia del nuovo atto di riforma e disse che le dissonanze che ora sono nella distribuzione del potere debbono sparire presto. Parlò dopo della legislazione della sessione passata e discusse la questione della Chiesa d'Irlanda. Sostenne che in Irlanda la eguaglianza religiosa può stabilirsi soltanto coi principii sostenuti da Gladstone.

Venendo poi a parlare dell'argomento della spesa nazionale il Childers disse: « Vi esporrò brevemente i fatti che riguardano gli affari finanziari negli ultimi quattro o cinque anni. Nel 1862 la nostra spesa in tutto, tranne il debito pubblico, fu di 43,000,000 di sterline, e fu quello il solo anno in cui il partito liberale ebbe tendenza assoluta per l'economia. Negli anni seguenti la spesa fu diminuita fino a 40,840,000 lire; nel 1864 scese a 40,000,000 di lire; e nel 1865 a 39,680,000 lire; sicchè in tre anni il partito liberale diminuì la spesa di 3,390,000 lire l'anno. Nei tre anni posteriori la spesa, sotto l'amministrazione dei conservatori, aumentò da 39,680,000 lire fino a 43,073,000 lire.

Durante gli anni in cui il governo liberale era al potere vi fu sempre un sopravanzo di lire 12,350,000 che dette possibilità al governo non solo di diminuire il debito pubblico largamente, ma anche le tasse non meno di 13,880,000 lire, ossia della media 2,776,000 lire l'anno. (*Applausi*).

Qual è ora il caso? Il *deficit* dello scorso anno, mettendo sempre fuori di questione la spedizione dell'Abissinia, fu di 13,000 lire quest'anno. Secondo la esposizione del Cancelliere dello Schacchiere il *deficit* è di 148,000 lire, così che anzichè avere la diminuzione in media nelle tasse di 2,700,000 lire come aveste sotto l'amministrazione liberale, avete un *deficit* di qualche cosa come 100,000 lire l'anno. Il risultato di questo è che da una parte la politica del governo liberale è quella di diminuire le tasse e il debito nazionale (*applausi*), mentre dall'altro canto la politica del governo conservatore è stata quella di aumentare i pubblici balzelli, creare il *deficit*, non diminuire il debito nazionale e non diminuire le tasse. Io vi domando qual politica preferite? Bisogna ricordare che vi saranno sempre delle sorgenti di spese eccezionali, vi saranno sempre delle proposte per aumentare la spesa del paese in tutti i dipartimenti, e quelle proposte saranno fondate su degli argomenti plausibili e talvolta veraci, ma il dovere di un buono amministratore è quello di trovare con l'abilità e l'economia i mezzi di far fronte ai bisogni. Questo fece il sig. Gladstone e i suoi successori trovarono di fare.

Avrei voluto parlarvi di molte altre cose. Avrei desiderato parlarvi, tra le altre, del sistema di comprare i brevetti nell'esercito che è senza questione cattivo; sul sistema di reclutare che non è come dovrebbe essere. Avrei voluto dirvi qualche cosa della marina, i cui abusi sono notissimi, ed è cosa della quale ebbi qualche esperienza quand'ero all'ammiragliato.

Sulla mozione del signor S. Knight passò all'unanimità un voto di fiducia per l'onorevole membro del Parlamento.

Francia. — All'aprirsi del Consiglio generale della Costa d'Oro il maresciallo Waillant, ministro della Casa dell'Imperatore, dopo avere constatato che l'annata fu buona per la Costa d'Oro come per la maggior parte della Francia e che i raccolti di ogni specie vi sono stati soddisfacenti, aggiunse:

« Questa abbondanza è tanto più da apprezzarsi in quanto essa si verifica nelle circostanze più rassicuranti. L'Imperatore diceva ancora recentemente che la pace non doveva essere turbata e che tutto induceva a ritenere che essa durerà. Sì, o signori, l'abbondanza nella pace, ma in una pace che non costa nulla al suo patriottismo, ecco in due parole la situazione del nostro paese! »

PRUSSIA. — Si legge nella *Gazzetta della Germania del Nord:*

Le diatribe a cui i giornali di vari Stati europei e specialmente della Francia continuano ad abbandonarsi cominciano davvero a riuscire stucchevoli.

In un giornale speculativo come la *Liberté* si capisce una discussione simile quando per esempio si vede il signor de Girardin nel suo ultimo numero, in cui espone la necessità di smantellare tutte le fortezze federali della Prussia, annunziare al tempo stesso che egli ha fatto tirare un numero maggiore di esemplari e li tiene a disposizione degli amatori; ma per un pubblico disinteressato la discussione ostinata della eventualità della pace o della guerra, discussione la quale non ha assolutamente alcuna ragione di essere, non può che riuscire sgradevole e produrre confusione.

Il *Constitutionnel* parlando della stessa ipotesi invita a buon diritto il pubblico a rinunziare ad inutili riflessioni teoriche ed a confidare senza tema i capitali al lavoro ed all'avvenire.

AUSTRIA. — Il *Nazionale* di Zara ha da Spalato, 22 agosto:

In questi ultimi giorni i disordini di Spalato vennero al colmo. Nemmeno i rappresentanti del popolo che, chiamati da S. M., vengono a Zara ad esercitare un loro diritto furono rispettati. Al 17 corrente sbarcarono a Spalato i deputati Didolic, Pavlinovic e G. Vojnovic, questo ultimo con moglie e figli. Essi furono accolti da una bruzzaglia di 15 o 16 prezzolati con urli, con fischi e con ogni genere di insulti. Il 18 corrente poi, in omaggio al giorno natalizio di S. M. il deputato C. Vojnovic aveva messo a sventolare dalle finestre della sua casa degli emblemi tricolori. Quella stessa bruzzaglia con frutta fracide prendeva tosto di mira quegli emblemi, e la sconcia scena durava tanto senza che alcuno della polizia si movesse a farla cessare, che alcuni bravi ufficiali, nauseati di ciò, si misero da soli a disperdere la marmaglia, mentre il capitano di piazza, signor Samody, si portava al comune a richiamarlo al dovere. Nella mattina poi del 21 corrente le cose vennero agli estremi. Verso le 3 ant. i deputati Deskovic e fratelli Vojnovic si portavano alla riva di Spalato per imbarcarsi al vapore. Colà giunti, essi furono accerchiati dalla solita prezzolata marmaglia, che era sbucata fuori dal caffè dei Grigioni, e presi di mira con ogni sorta di immondezze. Il dep. Deskovic, contornato da due teneri figli, vedutosi gettar a terra il cappello, estraeva di tasca un revolver impugnandolo. Questo atto di legittima difesa, a cui del resto uno della comitiva rispondeva estraendo alla sua volta un revolver, rese possibile l'imbarco dei tre deputati, ma non proibì che non si continuasse a prenderli di mira finchè si tirarono al largo, e poscia non li si assordasse con urla e fischi. I tre deputati, appena giunti a Zara si portarono assieme ai signori Didolic e Pavlinovic, direttamente dal vapore da S. E. il nuovo luogotenente, domandando soddisfazione. S. E. promise di prendere le più energiche misure; ed intanto quest'oggi i 5 sopradetti deputati presentano a S. E. un circostanziato memoriale sui disordini di Spalato, sull'attività spiegatavi e sul modo di comportarsi di quel cap. distrettuale sig. Coporcic.

— L'*Osserv. Triestino* ha il seguente telegramma:

Vienna, 27 agosto.

La *Debatte* d'oggi viene a sapere che le Delegazioni saranno convocate a Pest non già solamente dopo che il Consiglio dell'Impero avrà esaurito la legge sull'esercito, ma ancor prima, e probabilmente terranno sedute contemporanee a quelle del Consiglio dell'impero.

— Il *Diavoletto* reca questi altri telegrammi particolari:

Leopoli, 26 agosto.

Il *Dziennik Lwowsky* pubblica la petizione preparata per essere presentata alla Dieta onde indurla a non mandare deputati al Consiglio dell'Impero ed a compilare un indirizzo al trono colla preghiera che la Gallizia venga posta nella stessa condizione in cui trovavasi la Polonia del Congresso, prima del 1830.

Pest, 26 agosto.

L'*Hazank* dichiara rimpetto all'invito fatto dagli Czeki di formare un'alleanza czeko-polacco-ungherese, che l'Ungheria non presterà mano ad una propaganda slava, dalla quale trarrebbe vantaggio soltanto la Russia.

DANIMARCA. — Nel *Novellista di Amburgo* leggesi quanto segue:

Il capo del segretariato del ministero delle finanze, signor Lévy che si era recato in missione speciale a Berlino affine di riceverví la somma di poco più di tre milioni di talleri, residuo della somma che la Prussia doveva pagare a termini del trattato di Vienna, come parte dei Ducati al debito danese, è giunto costì recandola in effetti pubblici prussiani. La somma totale era di circa 29 milioni; gli altri sei milioni erano stati pagati prima in effetti pubblici danesi che il Governo prussiano aveva scambiati coi portatori contro effetti prussiani. Di guisa che questo importante articolo del trattato di pace fu oramai compiutamente eseguito.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Abbiamo annunziato altre volte come il Principe Reale di Prussia nel suo soggiorno in Italia, si compiacesse richiedere il maestro cav. Biagi direttore dell'orchestra della nostra R. Corte, della musica di un valzer scritto dal medesimo in occasione delle nozze di S. A. R. il Principe Umberto.

Ora avendo il suddetto maestro inviata al Principe di Prussia quella musica, S. A. R. ne lo ringraziava colla seguente lettera:

« La inviatami composizione musicale ho volontieri e con interesse ricevuta e non voglio tralasciare di fare a lei il mio migliore ringraziamento per la sua amichevole attenzione. »

Dal Palazzo Nuovo presso Potsdam, 20 agosto 1868.

FEDERICO GUGLIELMO
Principe Reale di Prussia.

— Nell'Ateneo Veneto, adunanza ordinaria del 20 agosto, il socio avv. Callegari lesse una memoria nella quale esaminò se l'indirizzo di alcuni istituti accademici, fra' quali lo stesso Ateneo Veneto, risponda più ai bisogni del tempo.

Accennati rapidamente gli studii percorsi in Italia dalle accademie scientifiche e letterarie, e gli ostacoli già frapposti al loro fiorire dallo squarciamento in piccoli Stati e dalle compressioni politiche, l'autore dimostra come debbasi oggidì attribuire maggiore libertà ed estensione di propositi alla istituzione, più stretta colleganza fra' membri che vi appartengono; onde formare un solo corpo, ove al pensiero la parola, alla speculazione l'esperimento, all'arte la teoria, alle pratiche istituzioni siano uniti gli storici ammaestramenti. Opinava il lettore che di fronte alle produzioni spontanee e quindi accidentali e sconnesse degl'intelletti dovrebbe adottarsi dall'intero corpo accademico una iniziativa tendente a richiamarli altresì alle grandi questioni morali ed industriali che tuttodì si presentano.

Sebbene a codesti istituti, non sussidiati dallo Stato, manchino i mezzi materiali con che attuare esperimenti, esposizioni industriali ed artistiche, e proposte di premii, tre leve potenti alle scoperte ed al lavoro, e sebbene essi trovino nobile concorrenza in altre associazioni, ciò nulla meno, ed anzi per questo, dovrebbero, secondo il lettore, essi coll'autorità di senno e di sapere già acquistato, rendersi come possono meglio benemeriti, col formulare e sciogliere i più gravi problemi del giorno. Accennava quindi ad altre modificazioni da introdursi negli statuti sociali, sia rispetto alla elezione, al numero ed alle attribuzioni dei socii, delle cariche, delle Giunte e Commissioni speciali.

Terminata la lettura, e la discussione nella quale presero parte il lettore ed i socii Zanella, Fortis e Bonturini, il presidente raccolse l'Ateneo in seduta segreta, nella quale venne nominato a segretario per le scienze il prof. Giovanni Zanon.

— Srivono da Savona, 25, alla *Gazz. di Genova*:

Avantieri (23) alle 11 del mattino nel luogo detto Lerta fra Noli e Spotorno una voluminosa frana che si calcola duemila metri cubi si staccò dall'alto della montagna che soprasta alla strada provinciale e coprì per quaranta buoni metri di detta strada.

Si crede che nessuna vittima si abbia a deplorare. Nessuno in quel momento si trovava su quel tronco di strada che venne coperto dalla frana.

— Il *Giornale delle arti e delle industrie* pubblica le seguenti istruzioni date dal signor A. Faà di Bruno a chi desideri avere una *piccola ghiacciaia di stanza*:

Il calore straordinario dell'annata di cui gli astronomi cercano invano di spiegarci la causa, ha reso ovunque tanto più preziosi sia il ghiaccio sia la neve, che questa in difetto di quello ne' nostri paesi più meridionali, e in questi miei di collina conservasi ammucchiata in apposite sotterranee grandi ghiacciaie; preziosi entrambi e graditi presso molte famiglie per diletto e conforto, ma necessari e indispensabili presso altre per cura di moltissime malattie. Succede frattanto che massime ne' villaggi ove per notevoli distanze non si possa ritornar sì sovente alla Ghiacciaia, ci occorre studiare il modo di preservare il più possibile dal calore esterno il ghiaccio provveduto. A tal fine si usa da molti avvilupparlo di lana; ma questa non tarda a inumidirsi, e a perdere la qualità di corpo men deferente il calorico, dando inoltre l'incomodo di dover procurarne l'asciugamento; operazioni che ripetute danneggiano le lane medesime. Sonovi pure le ghiacciaie artificiali fatte con due mastelli tramezzati dalla polvere di carbone; ma queste si adattano solo per le più grosse provviste. Io da alcuni anni, avendo la ghiacciaia di disagevole accesso, e facendo uso continuo di neve (quasi diaccio compatto) mi sono immaginato un mezzo semplicissimo che me la conserva a meraviglia; per cui spero far cosa grata ai lettori di questo giornale industriale col pubblicarlo, a vantaggio almeno di quelle famiglie meno agiate che ne avessero mestieri.

Facciansi con carta spessa qualsiasi due cilindri concentrici di cui l'uno abbia il diametro di 6 circa centimetri più grande dell'altro; ed il più grande sia anche di tre centimetri più alto; mettansi uno dentro l'altro sopra una tavola, e nello spazio che rimarrà tra essi introducasi della lana o del cotone senza troppo pigiarlo; si chiuda bene alla parte superiore il cilindro minore con carta incollata; vi si sopraggiunga della lana o cotone fino all'altezza del cilindro maggiore, e questo pur si chiuda con carta incollandola tutto attorno. Si chiudano pure con carta i detti due cilindri all'estremità inferiore, lasciando aperto il cilindro minore; un cerchio di carta largo circa cinque centimetri fra le due periferie tagliuzzate servirà all'uopo attaccandolo con cera lacca da questa parte inferiore, siccome quella che deve rimanere più vicina all'umido.

Prendansi quindi due piatti o due recipienti qualunque di terra cotta, di cui l'uno sia un centimetro più grande che il cilindro maggiore, e l'altro sia un tant no più piccolo del cilindro minore; quello sia fatto a mo' di scodella ossia profondo di qualche centimetro e questo sia quasi piano, ma fatto in modo che sovrapposto all'altro lo chiuda tutt'attorno senza occuparne l'interno fondo che rimarrà spazio vuoto pieno d'aria (cattiva deferente); questo spazio darà luogo o ricetto all'acqua di fusione del ghiaccio; pongansi questi piatti in un angolo della stanza sur un tavolino qualsiasi (coperto, se vuolsi meglio, di panno o cuscinetto di lana); vi si sovrappongano il ghiaccio o la neve; e sopra, come coperchio, i due cilindri concentrici suddescritti divenuti uno solo. L'aria esterna non potrà penetrare nei cilindri, il calorico difficilmente; e così si conserverà il ghiaccio molte ore con piccolissimo e lento consumo.

Io così conservo la neve le notti intiere e con grande soddisfazione quando hassi in casa qualche persona ammalata.

In luogo di cilindri ponno farsi delle piramidi o coni concentrici, e variarne le forme a piacimento colle stesse avvertenze, e collo stesso risultato.

La cosa è assai semplice; ciò è verissimo; ho però sempre veduto che le cose più semplici non sono le più ovvie ad immaginarsi. Temo che le mie ghiacciaie di stanza avranno la fine de' miei vagoni refrigeranti; de' miei depositi marini alle stazioni ferroviarie; de' miei drenaggi senza nè tubi nè altro; della novena in acqua a conservare castagne; dei fanali-gaz a riverbero; della schiuditrice, ecc. Comunque sia, portiamo tutti anche un obolo solo al comune progresso; tale è il dovere di ciascuno, che trova nella soddisfazione di adempierlo il suo guiderdone.

— L'*Oss. Triestino* annunzia che il telegrafo automatico, invenzione del signor Schneider, ispettore della Direzione del telegrafo in Vienna, verrà introdotto quanto prima sulla linea da Vienna a Trieste. Con quest'apparato si potranno telegrafare sino 6000 parole all'ora.

— Nell'adunanza dell'Accademia delle scienze di Francia del 24 corrente il signor Savy, luogotenente di vascello, lesse una memoria sopra i varii gradi di salatura dell'Oceano Atlantico. Giusta le sue osservazioni parrebbe che la densità dell'acqua di mare vada aumentando dall'equatore sino alle latitudini di 45 a 60° per poscia diminuire. In questo fatto d'ineguali densità delle acque dell'Oceano il signor Savy trova la causa delle correnti e dei grandi movimenti del mare.

— I giornali di Stoccolma annunziano la morte del conte O. di Moerner, che ebbe tanta parte nella fondazione della regnante dinastia svedese. Il conte di Moerner fu quegli che andò di suo proprio moto ad offrire, dopo la morte del principe Carlo Augusto, il trono di Svezia al maresciallo Bernadotte, il quale non tardò a presentarsi candidato il conte Moerner, morto nell'età di 87 anni, aveva tenuto varie alte cariche nell'esercito e nell'amministrazione.

— La *Gazzetta del governo di Yeniseisk* (Russia) nota che l'apicoltura ha da qualche tempo preso in quella contrada un grande svolgimento. Rilevasi da ragguagli ufficiali che nel 1867 i prodotti di tale industria han procacciato a quella popolazione, senza contare il consumo locale, la somma di 35 mila rubli. L'allevamento delle api si propaga nel circolo di Yeniseisk, vale a dire oltre al 56° di latitudine nord, dove dà 9000 circa rubli all'anno. Nel circolo di Atchinsk gli abitanti vi ricavano un profitto di oltre a 12 mila rubli.

— Da un giornale francese il *Courrier de Saône-et-Loire* togliamo i seguenti ragguagli intorno alle prossime vendemmie:

Nelle nostre terre la vendemmia si farà verso il 10 settembre, e il ricolto sarà superiore ad una buona media ordinaria. Tale sarà pure nella Côte-d'Or, nel Mâconnais, nel Rhône e nel Beaujolais. L'Yonne, l'Aube, la Marne, la Haute-Saône, il Jura, la Drôme e l'Ardèche daranno una buona ricolta ordinaria. Nella Provenza e nel basso Languedoc il prodotto non sarà guari superiore alla metà di una buona media. La Lorena e l'Alsazia promettono un ricolto magnifico. Le Charentes lascieranno molto a desiderare. Il Bordelais è soddisfatto senza però fare assegnamento sopra un ricolto straordinario. Insomma l'anno 1868 prenderà luogo tra le buone annate, perchè vi sarà qualità e quantità ad un tempo e in alcune contrade anche abbondanza.

— Ogni sabato la direzione dei Musei del Louvre apre una sala poco nota dove espone per due ore 42 disegni preziosissimi di grandi maestri. Del numero sono 3 Tiziani, 9 Raffaelli, 6 Michelangeli, 1 Fra Bartolomeo, 1 della scuola fiorentina, 2 del Perugino, 1 del Verrocchio, 1 di Andrea del Sarto, 1 Francesco Francia, 1 Leonardo da Vinci, 1 della scuola veneziana o lombarda della fine del secolo XV, ecc. Il Museo, aggiunge il *Moniteur Universel*, ha molti altri disegni di questi illustri maestri; ma non hanno nè la qualità, nè l'importanza, nè sono così ben conservati come quelli che abbiamo accennato.

R. SCUOLA SUPERIORE DI MEDICINA VETERINARIA IN TORINO.

A termini del capitolo 10 del regolamento per le scuole superiori di medicina veterinaria approvata con R. decreto del dì 8 dicembre 1860, dovendosi provvedere ai posti di veterinario aggregato alla scuola superiore di medicina veterinaria di Torino per le cattedre di

Anatomia e fisiologia,
Patologia chirurgica,
Patologia generale ed anatomia patologica,
Igiene e materia medica;

per incarico avuto dal Ministero della pubblica istruzione, il sottoscritto invita gli aspiranti a presentare alla Direzione della scuola anzidetta le loro domande di ammissione al relativo esame fra tutto il prossimo mese di settembre, accennando per quali dei sopradetti rami di scienza intendono concorrere.

Per esservi ammessi dovranno provare d'avere ottenuto almeno da due anni il grado di medico veterinario, od essere in possesso di titoli equivalenti a questo grado.

Torino, il 3 agosto 1868.

Il Direttore della scuola
PEROSINO FELICE.

REALE ISTITUTO D'INCORAGGIAMENTO ALLE SCIENZE NATURALI, ECONOMICHE E TECNOLOGICHE

Programmi di pubblico concorso per l'anno 1868.

L'Italia risorta a nazione sente quanto ad essa sia necessario di raggiungere quel grado di prosperità che un giorno ebbe nel mondo, e che congiunto alla sua civiltà le fecero occupare tanta parte nella storia dell'umanità. Gli studi adunque e le ricerche che valgono a migliorare le condizioni economiche d'Italia, e ad avviarla verso quei destini cui è chiamata dal concorso di tanti avvenimenti, non saran mai bastevoli e compiuti agli occhi di chi ne desidera il bene. L'Istituto a cooperare per quanto gli vien consentito al nobile fine, invoca il concorso dei dotti per le risposte ai seguenti quesiti:

« 1°. — Tenendo presenti le più importanti industrie in Europa, ed il loro stato attuale, determinare quali di esse più specialmente dovrebbero promuoversi in Italia, e con quali mezzi, per renderla ricca e potente, non perdendo di mira, anzi studiando accuratamente le produzioni della terra italiana per vantaggiare le industrie patrie ed il commercio coll'estero. »

Nella trattazione di questo argomento l'Istituto vorrebbe che i concorrenti riunissero, come a dire, per famiglie le varie industrie che fanno ricchi molti paesi di Europa, indicando le materie che esse specialmente richiedono. Ancora intenderebbe di non doversi occupare di una gran parte delle industrie minori. Nelle applicazioni ai fatti d'Italia si vorrebbero non trascurati gli argomenti di pratica utilità, ed il conforto dei dati e delle cifre numeriche proprie dello stato attuale di molte nostrali produzioni del suolo e della mano dell'uomo.

Questo tema che fu pubblicato pel concorso dell'anno 1865 ebbe risposte alle quali non si giudicò potersi concedere il premio promesso. Ora si ripropone allo studio dei dotti, e l'Istituto spera questa volta veder coronate di prospero successo le sue cure per un argomento di tanta importanza.

« 2°. — Descrivere i più importanti depositi di combustibili fossili, che esistono in Italia, determinare la natura ed il potere calorifico di ciascuno ed indicare a quali usi possono essere di preferenza sostituiti al litantrace straniero ed al carbone artificiale. »

Saran pregi del lavoro la indicazione esatta dei luoghi dove si possono rinvenire i combustibili, e le particolarità geologiche di tali luoghi atte a dimostrare possibilmente l'importanza della miniera. Nella determinazione calorifica dei combustibili si vogliono notizie esatte e prove non dubbie. Del pari viene specialmente raccomandata la maggiore precisione nella determinazione degli usi cui essi combustibili possono venire adoperati.

Condizioni del Concorso.

1° Il concorso è aperto a tutti, meno per i soci ordinari dell'Istituto.

2° Le memorie debbono essere scritte in lingua italiana.

3° Dovranno presentarsi per tutto il dì 1° novembre 1868, indirizzandole al signor Francesco Del Giudice segretario perpetuo del R. Istituto. Tale termine è di rigore.

4° Ogni memoria sarà segnata con un motto, ripetuto sopra una scheda suggellata, entro la quale si deve trovare indicato il nome, il cognome, il luogo nativo e l'indirizzo dell'autore. Gli autori che si facessero conoscere per qualunque modo saranno esclusi dai premii.

5° Le schede delle memorie premiate e di quelle che avranno meritato l'*accessit*, saranno aperte in un'adunanza solenne dell'Istituto, e pubblicati per le stampe i nomi degli autori: bruciandosi quelle delle memorie non approvate; le quali memorie saranno depositate nell'archivio dell'Accademia.

6° Il premio pel primo degli enunciati quesiti è una medaglia d'oro del valore di lire cinquecento; pel secondo di lire mille, dichiarandosi che nel caso di più memorie di eguale merito, quest'ultimo premio potrà dividersi, o scemarsi nel caso di una sola memoria approvata ma che non esaurisse interamente il quesito. Le memorie premiate compariranno negli Atti dell'Istituto, e possibilmente anche le memorie che avranno meritato l'*accessit*, e ne sarà fatto dono di cento esemplari agli autori; i quali altresì godranno del diritto di proprietà letteraria.

La grandezza e la prosperità dell'Italia non sono voti solamente degli Italiani, ma di ogni popolo veramente civile. Laonde l'Istituto fa assegnamento sul concorso illuminato non solo de' dotti nazionali, ma ancora dei dotti stranieri, che elevandosi nelle serene regioni della ragione istorica, veggono nel risorgimento italiano un bene comune, un vantaggio universale.

Napoli dalla sede dell'Istituto, il giorno 2 gennaio 1868.

Il Vice Presidente F. TRINCHERA. — *Il Segretario perpetuo* F. DEL GIUDICE.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Trieste, 28.

Si ha da Atene, in data del 22, che il gabinetto Bulgaris non è più appoggiato dalla maggioranza della Camera. Una crisi ministeriale è imminente.

I giornali pubblicano una lettera del ministro della Gran Bretagna ai capi dell'insurrezione cretese, nella quale insiste per il mantenimento dell'integrità dell'impero turco.

Parigi, 28.

Borsa di Parigi.

	27	28
Rendita francese 3 %	70 85	70 85
Id. ital. 5 %	52 25	52 40
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete	406	415
Obbligazioni	215 —	215 —
Ferrovie romane	39 —	— —
Obbligazioni	95 —	95 —
Ferrovie *Vittorio Emanuele*	42 —	41 —
Obbligazioni ferr. merid.	138	137
Cambio sull'Italia	8 1/8	8 1/8
Credito mobiliare francese	280	278

Vienna, 28.

Cambio su Londra	— —	— —

Londra, 28

Consolidati inglesi	94 —	94 —

Parigi, 28.

Il *Pays* smentisce la voce che l'Imperatore sia ammalato.

Nel secondo processo contro la *Lanterne*, il tribunale condannò il signor Rochefort a 13 mesi di carcere e a 10,000 franchi di multa.

Lisbona, 28.

Si ha da Rio Janeiro, in data dell'8 corrente, che la fortezza di Humaita fu abbandonata il 27 luglio dai Paraguaiani, perchè difettavano di viveri. Essa venne immediatamente occupata dagli alleati. La guarnigione composta di 4 mila paraguaiani attraversò il fiume sotto il fuoco della squadra brasiliana, opponendo una difesa disperata. Gli alleati si impadronirono di 250 cannoni e d'una grande quantità di munizioni e d'armi. Le catene che barricavano il fiume furono rotte. La squadra brasiliana bombardò Tebicuary e si impadronì d'Etimbo.

Corre voce che sia stata scoperta una cospirazione all'Assunzione e che Berges, Carreras ed altri sieno stati giustiziati.

Berlino, 28.

La *Gazzetta della Croce*, confutando le asserzioni di parecchi giornali relative ai pretesi arresti di ufficiali francesi, dice che durante l'estate molti ufficiali francesi visitarono la Germania e che le loro carte erano perfettamente in regola; che sovente questi ufficiali inscrivevano nomi falsi e false professioni sui registri esteri. Questa circostanza obbligò le autorità competenti a costringerli di giustificare la loro identità, ma nessuno di essi venne arrestato.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 28 agosto 1868, ore 8 ant.

Il vento si è voltato al nord-est. Cielo nuvoloso a Livorno e a Messina; qua e là sulla Penisola cumuli e cirri. Mare mosso nel canale di Otranto. In media il barometro è abbassato di 1 mm. in tutta l'Italia. La temperatura è cresciuta di 1 grado nel nord e diminuita d'altrettanto nel sud.

Il barometro si è pure abbassato nel nord-est della Svezia, nel Baltico, a Vienna e a Marsiglia. Si è alzato nel nord-est e sud-ovest dell'Irlanda; nel nord-ovest della Norvegia e al nord della Francia.

Il tempo continua ad essere variabile.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 28 agosto 1868.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 759,2	mm 758,2	mm 758,0
Termometro centigrado	22,0	30,0	22,0
Umidità relativa	72,0	51,0	75,0
Stato del cielo	sereno	sereno e nuvoli	sereno
Vento { direzione / forza	NE debole	O debole	O debole

Temperatura massima . . . . + 30,0
Temperatura minima . . . . + 17,5
Minima nella notte del 29 agosto . . + 16,5

TEATRI

TEATRO PAGLIANO, Lunedì 31 rappresentazione dell'opera del maestro Rossini: *La Pietra del paragone.*

SPETTACOLI D'OGGI.

TEATRO NAZIONALE, ore 8 — Rappresentazione dell'opera del maestro De Giosa: *Don Checco* — Ballo: *Olimpia.*

ARENA NAZIONALE, ore 8 — La drammatica Compagnia di A. Stacchini rappresenta: *Un ballo in maschera* — Ballo: *Le avventure di un maestro di danza.*

ARENA GOLDONI, ore 8 — La drammatica Compagnia di Giov. Aliprandi rappresenta: *Gli Scettici.*

FRANCESCO BARBERIS, *gerente.*

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 29 *agosto* 1868)

VALORI		Valore nominale	Contanti L	Contanti D	Fine corr. L	Fine corr. D	Fine prossimo L	Fine prossimo D	Nominale
Rendita italiana 5 0/0	god. 1 luglio 1868		» »	» »	56 80	56 75	» »	» »	» »
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0	lib. 1 apr. 1868		» »	» »	78 30	78 10	» »	» »	» »
Rendita italiana 3 0/0	» Id		» »	» »	37 »	36 80	» »	» »	» »
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0	»		81 80	81 60	» »	» »	» »	» »	» »
Imprestito Ferriere 5 0/0	» 1 luglio 1868	480	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10	» id.	480	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni della Banca Naz. Toscana	» 1 genn. 1868	1000	» »	» »	» »	» »	» »	» »	1450
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	» 1 luglio 1868	1000	» »	» »	» »	» »	» »	» »	1610
Cassa di sconto Toscana in sott.	»	250	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Banca di Credito italiano	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni del Credito Mobil. ital.	»		» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obbligazioni Tabacco 5 0/0	»	480	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni delle SS. FF. Romane	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obbl. 5 0/0 SS. FF. Centr. Tosc.	» 1 luglio 1868	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. 5 0/0 delle suddette	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. 3 0/0 delle SS. FF. Rom.	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	» 1 luglio 1868	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (dedotto il supplemento)	» id.	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. 3 0/0 delle suddette CD	» id.	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	47 »
Dette	»	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	164 »
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar.	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (dedotto il supplemento)	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni SS. FF. Meridionali	» 1 luglio 1868	500	» »	» »	» 240	» 235	» »	» »	» »
Obblig. 3 0/0 delle dette	» 1 aprile 1868	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	152 »
Obb. dem. 5 0/0 in s. comp. di 12	» id.	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »	437 1/2
Dette in serie picc.	» id.	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette in serie non comp.	» id.	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Imprestito comunale 5 0/0 obbl.	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto in sottoscrizione	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto liberato	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Imprestito comunale di Napoli	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto di Siena	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
5 0/0 italiano in piccoli pezzi	» 1 luglio 1868		» »	» »	» »	» »	» »	» »	57 1/4
3 0/0 idem	» 1 aprile 1868		» »	» »	» »	» »	» »	» »	37 3/4
Imprestito nazion. piccoli pezzi	» id.		» »	» »	» »	» »	» »	» »	78 3/4
Nuovo impr. della città di Firenze in oro in sott.		250	» »	» »	» »	» »	» »	» »	176 »
Obbl. fondiarie del Monte dei Paschi 5 0/0		500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra	a vista		
dto.	30			Trieste	30			dto.	30		
dto.	60			dto.	90			dto.	90	27 17	27 12
Roma	30			Vienna	30			Parigi	a vista	108 1/40	108 »
Bologna	30			dto.	90			dto.	30		
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90		
Napoli	30			dto.	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte	30			dto.	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		21 69	21 66
								Sconto Banca 5 0/0			

PREZZI FATTI

5 0/0 56 90 pel 15 settembre pross.

Prezzi di compensazione: Rend. 5 0/0 56 75; Impr. Naz. 78 20; Az. Merid. 238; Obblig. dem. 437.

Il vice sindaco: M. NUNES-VAIS.

Direzione compartimentale del Demanio e delle Tasse sugli affari in Firenze

Avviso d'asta per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane del giorno 31 agosto corrente, in una delle sale della comunità di Prato, alla presenza di uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favor dell'ultimo e migliore offerente dei beni infradescritti e rimasti invenduti in precedente incanto.

Condizioni principali:

L'incanto sarà tenuto a pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

Nessuno potrà concorrere all'asta se non comproverà di avere depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, nelle casse dei ricevitori demaniali, e quando l'importo ecceda la somma di lire 2000 nelle Tesorerie provinciali.

Il deposito potrà essere anche fatto in titoli del debito pubblico al corso di Borsa pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno precedente a quello del deposito, o in titoli di nuova creazione al valore nominale.

Le offerte si faranno in aumento al prezzo estimativo dei beni, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo.

La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 10 dell'infrascritto prospetto.

Saranno anche ammesse le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, numero 3852.

Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare il 5 per 100 del prezzo di aggiudicazione in conto delle spese e tasse di trapasso, di trascrizione, e di iscrizione ipotecaria, salva la successiva liquidazione. La spesa di stampa, di affissione e di inserzioni nei giornali del presente avviso sarà a carico dei deliberatari per le quote corrispondenti ai lotti loro rispettivamente aggiudicati.

La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti, quali capitolati, nonchè gli estratti delle tabelle e i documenti relativi saranno visibili in tutti i giorni dalle ore 12 meridiane alle 2 pomeridiane nell'ufficio del Registro di Prato.

L'aggiudicazione sarà definitiva, e non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa.

Avvertenza. — Si procederà a termini dell'art. 104, lettera F, del Codice penale toscano, degli art. 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano, contro coloro che tentassero di impedire la libertà dell'asta, od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro, o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	COMUNE ove sono situati i beni	PROVENIENZA	Descrizione dei beni — DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in misura antica locale	VALORE estimativo	DEPOSITO per cauzione delle offerte	MINIMO delle offerte in aumento al prezzo d'incanto	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1132	1168	Prato	Dal convento e frati di San Francesco Grande di Pistoia.	Podere denominato Valdingole nel popolo di San Pietro a Galciana, lavorativo, vitato, gelsato, con sua casa colonica.	10 81 26	317457	23320 60	2332 06	100	1200 »
1133	1169	»	Dal convento della SS. Annunziata di Firenze.	Podere denominato Sant'Ippolito 3° nel popolo di Sant'Ippolito in Piazzanese con sua casa colonica, lavorativo, vitato, pioppato, ecc.	11 94 51	350701	33491 40	3349 14	100	1250 »
1134	1170	»	»	Podere con sua casa colonica denominato Naletesi 2° nel popolo della B. Vergine dell'Umiltà alla chiesa nuova, lavorativo, vitato, olivato, ecc.	3 04 67	89147	6984 56	698 45	50	600 »
1135	1171	»	Dal convento delle Salesiane di Pistoia. . .	Una casa padronale e suoi annessi e connessi nel popolo di Cajano, luogo detto San Martino, alla distanza di un chilometro dalla città di Prato, composta di 15 stanze in buono stato e giardino cinto da muro con acqua; più un podere con sua casa colonica denominato San Martino, attiguo alla detta casa, lavorativo, vitato, pioppato, gelsato, fruttato, ecc.	9 70 45	284917	36152 16	3615 21	100	2500 »
1136	1172	»	Dalle monache delle Salesiane di Massa in Val di Nievole.	Un podere con sua casa colonica ed aratorio denominato Mazzoca 2°, nel popolo di Sant'Ippolito in Piazzanese lavorativo, vitato, pioppato, ecc.	12 95 71	380416	36666 60	3666 66	100	1200 »
1137	1173	»	»	Un podere con sua casa colonica denominato Mazzoca 1° nel popolo di Sant'Ippolito in Piazzanese, lavorativo, vitato, pioppato, ecc.	10 86 95	319125	32348 07	3234 80	100	1200 »
1138	1174	»	Dal convento della SS. Annunziata di Firenze.	Una casa d'amministrazione con suo loggiato ed orto annesso prospiciente sulla piazza di Sant'Agostino in Prato, composta di 20 stanze compreso cantina, stalle, stanze da legname, ecc.	»	»	9828 10	982 81	50	»
1139	1111	Tizzana	Dal Beneficio della Purificazione di Maria Vergine.	Tre appezzamenti di terra nel popolo di San Bartolommeo a Tizzana, luogo detto Queresola, in parte prativi e in parte lavorativi e vitati.	» 37 55	11024	748 66	74 86	10	»
1140	1112	»	»	Un appezzamento di terra nel popolo e luogo come sopra, prativo	» 32 51	9544	689 51	68 95	10	»
1141	1113	»	»	Un appezzamento di terra nel suddetto popolo, luogo detto l'Ombrone, lavorativo, vitato e pioppato.	» 37 79	11096	776 92	76 69	10	»
1142	1114	»	»	Due appezzamenti di terra nel suddetto popolo, luogo detto Pantano, lavorativi, vitati, pioppati, fruttati.	» 53 63	11745	1150 14	115 01	10	»
1143	1115	»	»	Un appezzamento di terra nel popolo e luogo come il precedente, parte prativo, in parte lavorativo, vitato, pioppato.	» 38 79	11390	607 40	60 74	10	»
1144	1116	»	»	Due appezzamenti di terra nel popolo suddetto di San Bartolomeo a Tizzana, luogo detto Baragliano, in parte prativi ed in parte lavorativi, vitati, pioppati, ecc.	» 30 39	14793	711 37	71 13	10	»
1145	1117	»	»	Un appezzamento di terra nel popolo e luogo suddetto, prativo con viti	» 35 29	10362	357 21	35 72	10	»
1146	1118	»	»	Due appezzamenti di terra nel popolo di San Simone alla Mura, in luogo detto Castaglia, lavorativi, vitati, ecc.	» 38 02	11161	1234 64	123 46	10	»
1147	675	Prato	Dal convento di San Pier Maggiore di Pistoia.	Un podere con casa colonica nel popolo di Calazzo, denominato le Lastre, lavorativo, ecc. situato in pianura.	10 20 20	137	19492 17	1949 21	100	2139 10
1148	676	»	»	Podere lavorativo nel popolo di Sant'Ippolito, denominato Sant'Ippolito, con sua casa colonica.	13 06 65	177	25366 58	2536 65	100	1382 96
1149	1026	»	Dal monastero delle Salesiane in Val Nievole.	Appezzamento di terra nel popolo di Sant'Ippolito in Piazzanese, luogo detto la Bardena, lavorativo, vitato, pioppato.	» 63 77	18723	1359 77	135 97	10	»
1150	1027	Montemurlo	Dal monastero degli Angioli della Sala, di Pistoia.	Un podere con casa colonica nel popolo di San Giovan Battista decollato, a Montemurlo, detto Montemurlo, lavorativo, vitato, olivato e boschivo con querci d'alto busto, ecc.	6 32 17	126828	6084 48	608 44	50	400 »
1151	1024	Prato	Dal monastero della Crocetta	Podere con sua casa colonica denominato la Carra nel popolo di Grignano, lavorativo, vitato, pioppato, ecc.	3 96 42	116386	13894 86	1389 48	100	750 »
1152	1025	»	»	Podere con sua casa colonica detto San Giorgio, posto nel popolo di San Giorgio e Calorica, lavorativo, vitato e pioppato.	5 18 72	152296	13865 80	1386 58	100	750 »
1153	1020	»	Dal monastero della SS. Annunziata di Firenze.	Una casa con orto annesso sita nel popolo di Sant'Ippolito in Piazzanese presso la chiesa composta di sei stanze compresa la stallina, più un andito in comune con altri fondi.	» 02 43	713	878 30	89 83	10	»
1154	1021	»	»	Una casa con orto annesso in due appezzamenti situata nel popolo di Sant'Ippolito in Piazzanese egualmente presso la chiesa composta di tre stanze, più due piccoli stanzini, andito in comune come la precedente.	» 02 72	799	621 80	62 18	10	»
1155	1022	»	»	Altra casa con orto annesso nel popolo e luogo suddetto, composta di sei stanze compresa la stalla, più una cantina sotterranea, scala ed andito in comune come sopra.	» 02 87	842	898 30	89 83	10	»
1156	1023	»	»	Un appezzamento di terra nel popolo di Sant'Ippolito in luogo detto le Galeianese, in parte prativo con viti ed in parte lavorativo, vitato e pioppato.	1 19 54	35097	2352 77	235 27	25	»
1157	1119	»	»	Podere con casa colonica nel popolo di Galeiana, denominato Cembalo, lavorativo, vitato, fruttato, ecc., con bosco a palina.	4 83 23	141875	14389 84	1438 98	100	800 »

2800. Firenze, 12 agosto 1868. *Il Direttore*: CANTAMESSA.

Delegazione demaniale per la liquidazione dell'asse ecclesiastico della provincia di Avellino

Avviso d'asta per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n° 3036, e 15 agosto 1867, n° 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 11 ant. del giorno di giovedì 3 settembre 1868, in una delle sale della sottoprefettura di Ariano, alla presenza d'uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza o suo delegato, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo miglior offerente dei beni infradescritti.

Condizioni principali:

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Per essere ammessi all'asta gli aspiranti dovranno depositare nelle casse dei ricevitori demaniali, e quando l'importo ecceda la somma di L. 2,000 nelle ricevitorie circondariali, od anche all'atto dell'incanto presso chi lo presiede in danari, titoli del debito pubblico al corso ufficiale del giorno antecedente a quello del deposito, od in titoli di nuova creazione al valore nominale una somma corrispondente al decimo del valore estimativo del lotto al cui acquisto aspirano, quale somma verrà immediatamente restituita ai non aggiudicatari.

Un solo deposito è sufficiente per concorrere a più lotti purchè ammonti al decimo del prezzo del lotto cui si aspira, rimanendo però inefficace per i lotti successivi in caso di aggiudicazione.

3. Le offerte si faranno in aumento al prezzo estimativo dei beni, non tenuto calcolo del valore presunto delle cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 10 dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, numero 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà depositare il 5 per cento del prezzo d'aggiudicazione in conto delle spese e tasse di trapasso, di trascrizione e d'iscrizione ipotecaria, salva la successiva liquidazione.

La spesa di stampa, di affissione e d'inserzione nei giornali del presente avviso starà carico dei deliberatari per le quote corrispondenti ai lotti loro rispettivamente aggiudicati.

8. Del prezzo dello stabile saranno pagati due ventesimi entro il termine di dieci giorni dalla seguita aggiudicazione. Gli altri diciotto ventesimi saranno pagati in diciotto uguali rate annuali coll'intesesse scalare del 6 per cento dal giorno dell'aggiudicazione.

I titoli di nuova creazione saranno accettati al valore nominale nei pagamenti del prezzo dello stabile aggiudicato.

Sarà fatto l'abbuono del 7 per cento a chi pagherà a saldo il prezzo di acquisto entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l'abbuono del 3 per cento a chi anticiperà le rate successive al primo decimo entro due anni dal detto termine, purchè l'anticipazione sia fatta a saldo.

9. La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti, quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 antimeridiane alle ore 3 pomeridiane nell'ufficio di sottoprefettura di Ariano.

10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico del Demanio; e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

11. L'aggiudicazione sarà definitiva, e non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa.

Avvertenza. — Si procederà a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero d'impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promessa di danaro, o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	Descrizione dei beni — DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	VALORE estimativo	DEPOSITO per cauzione delle offerte	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	372	Ariano	Mensa vescovile di Ariano.	Masseria con casamento annesso, regione San Donato Confina col tratturo regio detto Sbarro Canale, beni della Mensa stessa e di Cabcese Giovambattista. Distinto in catasto all'articolo 3736, sezione H, numeri 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146. Colla rendita censuaria di lire 1,991 60. Affittato.	196 45 »	580	63224 75	6323	200	»

2784 Avellino, li 5 agosto 1868. *Il Delegato demaniale*: L. SECHI.

Bando di vendita coatta.

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Firenze, in esecuzione della sentenza di ordine di vendita proferita dal suddetto tribunale sotto di 16 luglio 1868, registrata a Firenze il 23 detto, fa noto al pubblico che nella mattina del dì due ottobre 1868, alle ore undici, nella sala delle udienze di detto tribunale avrà luogo la vendita al maggiore e migliore offerente di un palazzo di proprietà del signor cav. Ignazio Villa posto in Firenze sulla piazzetta detta del Prato, del numero stradale 2 colla rendita imponibile di lire 782 30.

L'incanto sarà aperto al prezzo di lire trentaseimila cinquecento italiane, corrispondente all'importare del tributo diretto verso lo Stato moltiplicato per 60.

Il deliberamento verrà fatto sotto tutte le condizioni inserite nel bando a stampa del 25 agosto 1868, ed esistente in cancelleria, unitamente alle altre carte.

2907 SEB. MAGNELLI, canc.

Avviso.

Il sottoscritto nella di lui qualità di socio accomandante e gerente della ditta sociale Clemente Gérard e compagni, fabbricanti di lastre e campane di vetro alla fabbrica di S. Viraldo nel popolo di Tanio, comune di Motajone, mandamento di Castelfiorentino, deduce a pubblica notizia che con atto privato dei 25 luglio ultimo decorso, registrato in Castelfiorentino il dì 30 successivo, fu fra esso ed Angiolo Cajoli rescisso l'affitto della dispensa e quartiere annesso alla medesima, sita in S. Viraldo in servizio dei lavoranti di detta fabbrica e del pubblico, stato posto in essere con atto del dì trenta aprile mille ottocentosessantaquattro, registrato in Castelfiorentino il dì sette marzo mille ottocento sessantasette, e che in conseguenza di tale rescissione, da detto dì venticinque luglio mille ottocento sessantotto in poi i ricorrenti a detta dispensa dovranno riconoscere, agli effetti sì utili che onerosi, per proprietario della medesima il sottoscritto e non più il vecchio affittuario Angiolo Cajoli.

2901 CLÉMENT GÉRARD e C.

Avviso.

Il sottoscritto avendo preso la direzione del suo laboratorio da stipettaio e deposito di mobili, via de'Renai, numero 6, cessa per conseguenza ogni ingerenza del suo rappresentante Carlo Zopis.

Firenze, 20 agosto 1868.

2931 ICARDI BENEDETTO.

FIRENZE. — Tip. EREDI BOTTA.